



Com. Int. n° 177

Cardano al Campo, 10/12/2019

Al Personale Docente dell'Istituto "M. Montessori"  
e p.c.  
Ai genitori degli alunni dell'Istituto  
Al DSGA

LORO SEDI

**OGGETTO: Elaborati svolti in classe: richiesta autorizzazione al rilascio temporaneo agli studenti per motivi didattici.**

Occorre premettere che, per la materia di cui all'oggetto, esiste sempre una procedura certa ed ineludibile per visionare il compito in classe. Si tratta del c.d. "accesso agli atti", uno strumento approntato dal diritto amministrativo volto a tutelare la trasparenza e l'imparzialità dell'agire della Pubblica Amministrazione. In base al consolidato orientamento giurisprudenziale ed ai netti perimetri normativi, non può essere preclusa al privato la conoscenza degli atti relativi all'attività amministrativa che lo riguardi, salvo deroghe di legge. Sia lo studente maggiorenne (in qualità di interessato diretto), sia il genitore dello studente minore (suo rappresentante legale) possono quindi attivare la procedura di accesso per visionare le verifiche sostenute nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

I compiti in classe costituiscono, infatti, "atti amministrativi" prodotti nel circuito-scuola e soggiacciono ai principi generali che regolamentano il documento amministrativo. Le "forme" della richiesta devono conciliarsi con il principale cardine legislativo relativo alla tutela dei dati personali (il Decreto Legislativo 196 del 2003), che conferma e sostanzia il diritto ineludibile del privato di accedere agli atti. Responsabile del trattamento dei dati per i documenti prodotti in ambito scolastico è il Dirigente Scolastico.

La L. 241/1990, che costituisce il principale riferimento normativo nell'ambito della disciplina dell'accesso agli atti amministrativi, attribuisce espressamente al **privato interessato** il diritto di "richiedere copia" dell'atto. Sia lo studente che il genitore possono fisiologicamente ottenere una copia fotostatica dell'elaborato (geralmente "fotocopia"), a fronte della corresponsione dei diritti di segreteria.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra esposto, in base alle richieste pervenute da parte di docenti, in attesa della formalizzazione in Regolamento d'Istituto della materia in oggetto, è data facoltà agli stessi di richiedere formalmente al Dirigente Scolastico la possibilità di **rilasciare temporaneamente** gli elaborati di classe ai propri studenti per **comprovati ed inequivocabili motivi esclusivamente didattici, valutati e autorizzati dal Dirigente Scolastico stesso o dal suo Collaboratore**, non certo per una visione da parte delle famiglie, le quali hanno a disposizione sia i colloqui con gli insegnanti, che la richiesta di accesso agli atti sopra menzionata.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof. Giuseppe Reho**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93